

NON È POSSIBILE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UN IMPORTO CHE DERIVI DA ADEGUAMENTO FORFETTARIO

Il valore in Dogana blocca il prezzo di trasferimento

Non è possibile prendere in considerazione come valore in dogana un valore della transazione costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e, in parte, da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione anche in presenza di un Accordo preventivo sui prezzi di trasferimento sottoscritto tra un gruppo multinazionale e la propria Amministrazione fiscale. Questo quanto decretato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza dello scorso 20 dicembre (causa C-529/16) che potrebbe avere importanti risvolti per i gruppi che importano merci da consociate presenti fuori dall'Unione doganale europea in quanto rende ininfluente gli aggiustamenti a fine anno sui prezzi di trasferimento anche se attuati ai sensi di un accordo sui prezzi di trasferimento con l'Amministrazione finanziaria.

Il caso in esame

La corte ha esaminato il caso di una società tedesca che acquistava, dalla sua società controllante residente in Giappone, dispositivi optoelettronici per le quali le venivano fatturati i prezzi praticati all'interno del gruppo. Conformemente a un accordo preventivo sul prezzo di trasferimento stipulato

tra il gruppo e le autorità fiscali tedesche i prezzi erano periodicamente verificati per garantire che i prezzi di vendita fossero conformi al criterio della libera concorrenza previsto dalle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali. L'amministrazione fiscale e il gruppo avevano concordato l'applicazione di un metodo (Residual profit split method) che prevede una verifica in due fasi: nella prima ognuno dei due soggetti ottiene un profitto minimo garantito per le funzioni routinarie svolte mentre nella seconda fase l'utile residuo viene ripartito in base ad apposite chiavi di allocazione. Nel caso in esame era stato fissato un range obiettivo del margine operativo della consociata giapponese, se il profitto operativo target non fosse stato raggiunto l'accordo prevedeva un adeguamento a posteriori al limite superiore o inferiore dell'intervallo tramite l'emissione di note di credito o di debito.

Poiché durante il periodo di vigenza dell'accordo il margine operativo della consociata giapponese si collocava al di sotto della fascia obiettivo stabilita alla stessa è stato rico-

nosciuto un credito dalla consociata tedesca per un importo pari a circa 3 milioni di euro.

Il gruppo alla luce dell'adeguamento dei prezzi di trasferimento operato ex post ha chiesto il rimborso dei dazi doganali versati per le merci importate senza una ripartizione

Il prezzo dichiarato alle autorità doganali costituirebbe solamente un prezzo fittizio e non un «prezzo da pagare» per le merci importate ai sensi del codice doganale che invece dovrebbe essere costituito dal prezzo di trasferimento finale, post aggiustamento, stabilito conformemente al principio di libera concorrenza come previsto dagli orientamenti dell'Ocse

dell'importo richiesto tra le diverse merci importate.

L'Ufficio doganale tedesco ha respinto in prima istanza la richiesta in quanto il metodo adottato non sarebbe stato conforme al codice doganale europeo che fa riferimento al valore delle transazione di merci specifiche e non quello delle spedizioni miste.

Per la società invece il prezzo dichiarato provvisoriamente al

momento dell'importazione delle merci, determinato ai sensi dall'accordo preventivo sul prezzo di trasferimento concluso con le autorità fiscali, non rifletterebbe il valore reale delle merci importate. Quindi, il prezzo dichiarato alle autorità doganali costituirebbe solamente un prezzo fittizio e non un «prezzo da pagare» per le merci importate ai sensi del codice doganale che invece dovrebbe essere costituito dal prezzo di trasferimento finale, post aggiustamento, stabilito conformemente al principio di libera concorrenza come previsto dagli orientamenti dell'Ocse.

Infine la corte di giustizia europea, con la sentenza in esame, ha stabilito che il codice doganale europeo non consente di prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore di transazione concordato costituito da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione, senza che sia possibile sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso.

Francesco Spurio